

CAMERA DEI DEPUTATI N. 96

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi
in conseguenza di azioni terroristiche

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

La presente proposta di legge costituisce il naturale completamento della legge 13 agosto 1980, n. 466, poiché in aggiunta alla elargizione *una tantum* di lire cento milioni già prevista, s'intende con-

cedere anche un vitalizio a coloro che siano rimasti vittime di azioni terroristiche.

Perciò si propone che ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche sia attribuito un assegno vitalizio di cinquecento mila lire mensili, assoggettato alla perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

Si propone altresì che lo stesso vitalizio sia concesso ai cittadini rimasti invalidi con menomazioni non inferiori all'80

per cento, o che comportino la cessazione dell'attività lavorativa.

Viene previsto infine che questo assegno sia esente dall'IRPEF.

Ai cittadini che hanno subito un'invalidità inferiore all'80 per cento sarà, invece, concessa la speciale elargizione *una tantum* prevista dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ma in misura proporzionale all'entità della menomazione subita e secondo le categorie previste dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per tali tipi di invalidità, inoltre, vengono estese le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione obbligatoria presso le amministrazioni statali, enti pubblici ed aziende private.

Onorevoli colleghi, si tratta di provvidenze non previste dalla normativa vigente e crediamo che rappresentino un atto di solidarietà che lo Stato deve offrire a quanti, colpiti dai terroristi, hanno subito gravi lutti o menomazioni fisiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai superstiti dei cittadini vittime di azioni terroristiche, è attribuito un assegno vitalizio, non reversibile, di lire cinquecentomila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. Si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, secondo l'ordine ivi indicato.

3. Lo stesso assegno è attribuito ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, hanno subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3, alle categorie dei superstiti aventi diritto alle pensioni di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono attribuite tre annualità limitatamente alla vedova, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili e ai genitori.

5. L'assegno vitalizio di cui ai precedenti commi è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 2.

1. La speciale elargizione di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, spetta altresì ai cittadini che, in conseguenza di azioni terroristiche, hanno subito una invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa; essa è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della speciale

elargizione stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla II, III, IV, V, VII e VIII categoria di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificato dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Ai destinatari di cui al comma 1 sono estesi i benefici di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

ART. 3.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano ai casi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1973.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1992, valutato in lire quattro miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.